

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 74

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI, ROBERTI e GRILLI ANTONIO*Presentata il 30 maggio 1963*

Passaggio alle carriere superiori degli impiegati statali « ex combattenti » in possesso del prescritto titolo di studio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi sono stati emanati ed applicati diversi provvedimenti legislativi con i quali si è inteso compiere atto di giustizia riparatrice in favore di alcune categorie di cittadini italiani che, per effetto di particolari norme o a causa di eventi bellici, avevano subito notevoli danni nei loro averi e nella loro posizione di carriera e si erano venuti a trovare in una ingiusta situazione di inferiorità nei riguardi di coloro che, più fortunati, tali danni non avevano sofferto.

Nessuno di quei provvedimenti ha affrontato e risolto il problema dei danni patiti in campo professionale dagli ex combattenti cioè da quei cittadini che, per aver dovuto prestare molti anni di servizio militare di carattere eccezionale, sono stati costretti a ritardare il conseguimento di titoli di studio valutabili e spesso determinanti agli effetti di un miglioramento di carriera. Il disagio, che già colpiva tale categoria di cittadini, si è acuito con l'approvazione di numerose leggi che hanno consentito ai dipendenti di alcune Amministrazioni statali il passaggio alle carriere superiori, anche se in difetto del prescritto titolo di studio. Basterà citare ad esempio le leggi:

legge 15 maggio 1954, n. 238 (Passaggio nelle carriere direttive dei periti industriali ed agrari insegnanti di materie tecniche);

legge 19 marzo 1955, n. 520, articolo 41 (Passaggio nel gruppo A degli impiegati di gruppo B degli uffici del lavoro forniti di laurea);

legge 11 dicembre 1958, n. 57, articolo 1 (Passaggio nel gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge fossero muniti di titolo di studio superiore).

Giova inoltre porre in risalto che con la legge 26 febbraio 1952, n. 67, si consentì il collocamento nei gruppi A e B ai « salariati » in possesso del corrispondente titolo di studio; tale possibilità fu invece preclusa agli impiegati ex combattenti che avessero avuto la « sfortuna » (tale infatti può essere considerata) di aver già ottenuto la sistemazione in ruolo organico o in quello aggiunto.

Gli attuali ordinamenti di carriera non tengono infatti conto di certe situazioni eccezionali dei combattenti, situazioni che vanno normalizzate affinché gli ordinamenti stessi rispondano a doverosi principi di equità e di giustizia nei rapporti tra la società e i singoli cittadini.

Coloro i quali nessun impedimento bellico hanno incontrato nel conseguimento di titoli di studio e nello sviluppo della loro carriera, per molti, troppi anni hanno fruito di vantaggi assurdi nei confronti di chi ha più meritato dalla Patria; non è assolutamente giusto che tali sperequazioni sussistano an-

cora. Il ritardo con cui si affronta il riconoscimento di tali diritti, rende urgente l'intervento in favore di una categoria per troppo tempo sacrificata.

È da notare che *nessun onere finanziario deriverà allo Stato* per effetto dell'approvazione della presente proposta di legge, essendo previsto il collocamento degli ex combattenti nelle qualifiche delle carriere superiori il cui coefficiente retributivo sia pari a quello in godimento nella carriera di provenienza. Il collocamento nelle nuove carriere non potrà avvenire nelle qualifiche superiori alla terza, per impedire che i beneficiari del provvedimento eludano gli esami di merito e di idoneità per la promozione alla quarta qualifica.

Si è inoltre prevista la possibilità di inquadrare nei ruoli di altra Amministrazione il personale ex combattente fornito di titolo di studio superiore, quando nella Amministrazione di appartenenza non esista il ruolo

corrispondente al titolo di studio posseduto, allo scopo di evitare la parziale applicazione del provvedimento, e perché questo sia reso operante nell'ambito di tutta l'Amministrazione statale.

Con l'articolo 4 infine si è prevista la possibilità di ricollocare nella carriera di provenienza quel personale che, avendo usufruito del passaggio di carriera, riporti consecutivamente, al termine dei due anni successivi all'inquadramento, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge si raccomanda alla vostra benevola attenzione, poiché intende concretare un minimo doveroso riconoscimento dei meriti conseguiti verso la Nazione da parte di coloro i quali, con indubbio sacrificio e rischio, hanno tenuto alto il vessillo della Patria.

Confidiamo quindi, onorevoli colleghi, che vorrete concedere alla presente proposta di legge il vostro favorevole voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ex combattenti ed assimilati, inquadrati nei ruoli organici o aggiunti delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio alla data del 30 giugno 1956, che siano forniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto per la carriera di appartenenza, purché conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono, a domanda, collocati in soprannumero e dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, nei ruoli organici o aggiunti delle carriere per le quali sia valido il titolo di studio posseduto, e nella qualifica corrispondente al coefficiente retributivo in godimento nella carriera di provenienza.

Coloro il cui coefficiente retributivo non sia pari a quello iniziale della carriera superiore nella quale aspirano ad essere inquadrati, potranno inoltrare la domanda di cui al precedente comma, dopo aver raggiunto il coefficiente di stipendio almeno pari a quello spettante alla qualifica iniziale della carriera superiore.

In nessun caso il collocamento nelle carriere superiori può effettuarsi in qualifiche superiori a quelle di consigliere di I classe, segretario contabile, archivistica o equiparata; l'eventuale eccedenza tra il trattamento economico in godimento e quello relativo alla nuova posizione è conservata come assegno personale assorbibile in caso di promozione e pensionabile per la parte utile.

Qualora nell'Amministrazione di appartenenza non esista il ruolo della carriera superiore per cui sia valido il titolo di studio posseduto, l'impiegato che ne faccia domanda deve essere collocato nel ruolo di altra Amministrazione.

L'inquadramento nelle carriere superiori di cui al presente articolo, ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere presentata alla Direzione del personale dell'Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli impiegati di cui al 2° comma del precedente articolo 1. devono

inoltrare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'avvenuto passaggio alla qualifica il cui coefficiente retributivo sia almeno pari a quello iniziale della carriera superiore nella quale aspirano ad essere collocati.

Sulle domande di cui al presente articolo l'Amministrazione competente delibera entro 60 giorni dalla ricezione.

ART. 3.

Le promozioni, nelle nuove carriere, degli impiegati di cui alla presente legge, si effettuano in soprannumero fino alla terza qualifica di ciascuna carriera.

Ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella d'inquadramento, nelle nuove carriere, è valutato per intero anche il servizio prestato nell'ultima qualifica della carriera immediatamente inferiore per il solo periodo in cui l'impiegato sia stato munito di titolo di studio superiore ed abbia ottenuto un giudizio complessivo non inferiore a « buono ».

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto, agli esami d'idoneità ed ai concorsi per esami per le promozioni alle qualifiche di direttore di Sezione, primo segretario, primo archivista o equiparate, è valutato per intero il servizio reso nella carriera immediatamente inferiore dall'impiegato ex combattente in possesso del titolo di studio superiore, per metà l'altro.

ART. 4.

I beneficiari della presente legge, che al termine di ciascuno dei due anni successivi all'inquadramento nelle carriere superiori riportino un giudizio complessivo inferiore a « buono », sono ricollocati nei ruoli delle carriere di provenienza senza pregiudizio alcuno per il posto che già occupavano nelle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma è considerato come successivo all'inquadramento nelle carriere superiori l'anno nel quale abbia avuto luogo l'inquadramento stesso, purché la data di quest'ultimo preceda di almeno otto mesi la fine dell'anno medesimo.